**LICEO CLASSICO PARITARIO “PIETRO MIGNOSI”**

Viale Regina Margherita 29 – Telef. 0934 / 583874

e-mail: liceomignosi@diocesicaltanissetta.it

CALTANISSETTA

**^^^\*^^^**

Caltanissetta, 27 novembre 2021

Circ. n° 59

AI DOCENTI

AL PERSONALE

LORO SEDI

OGGETTO: Disposizioni relative al DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali. (21G00211) (GU Serie Generale n.282 del 26-11-2021)

Di seguito si riportano le principali disposizioni riguardanti la scuola previste dal D.L. n° 172 del 26/11/2021 in vigore dal 27/11/2021

**Dal 15 dicembre 2021**, l’obbligo vaccinale si applica anche al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, **a far data dal 15 dicembre 2021**, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.».

I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a) del decreto legge, i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale dei comparti di cui al comma 1, lettera b) del decreto legge, nonché i responsabili delle strutture di cui al comma 1, lettera c) del decreto legge, assicurano il rispetto dell’obbligo vaccinale.

**Nei casi in cui non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2** o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, **gli interessati devono produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito**, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

**In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, gli interessati devono trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione**, **la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.**

L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

 La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro i termini previsti dall’articolo 9, comma 3 del decreto-legge n. 52 del 2021, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICO-EDUCATIVE

 *(Prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone)*